

**GOVERNO  
SOCIETARIO****1. Informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati in attuazione delle disposizioni della Circolare**

La Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. (“CRV” o “Cassa”) ha adottato, fin dalla sua costituzione, il modello di governo societario c.d. tradizionale che, come dimostrato nel corso della sua lunga storia, risulta essere, in funzione delle caratteristiche dimensionali organizzative ed operative aziendali, coerente con l’assetto organizzativo e pienamente rispondente alle esigenze di rappresentare efficacemente gli interessi degli azionisti.

Detto modello prevede la presenza di un Consiglio di Amministrazione quale organo con funzione di supervisione strategica e di gestione. Il Consiglio di Amministrazione, nominato dall’Assemblea degli Azionisti sulla base di una o più liste presentate dagli azionisti stessi, è composto da cinque membri nel rispetto dell’equilibrio fra i generi. Nell’ambito dei requisiti e criteri di idoneità previsti per gli esponenti delle banche dalle vigenti disposizioni, fermo il rispetto del divieto di *interlocking directorship* previsto dall’art. 36, d.l. 06/12/2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214, gli Amministratori devono rappresentare un insieme di profili professionali adeguatamente diversificati per competenze in modo tale da alimentare il confronto e la dialettica interna all’Organo, favorire l’emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell’analisi dei tempi e nell’assunzione delle decisioni, supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull’operato dell’alta dirigenza, tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della banca.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti un Presidente, ove non nominato dall’Assemblea, ed un Vice Presidente. Almeno tre dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, applicabile e in vigore per le Banche. A tal fine non sono comunque considerati amministratori indipendenti coloro che versino in una delle condizioni di cui all’art. 148, comma 3, del d.lgs. 24/2/1998 n. 58 e successive modifiche (“TUF”).

L’applicazione del modello tradizionale prevede altresì il Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, che rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione

di gestione Non è consentita la contemporanea presenza di un Amministratore Delegato e di un Direttore Generale. In caso di nomina di un Amministratore Delegato, le funzioni di Direttore Generale sono pertanto svolte dal primo. In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale, ove nominato, ovvero dal Dirigente indicato dal Consiglio di Amministrazione, per il tempo strettamente necessario.

Il Collegio Sindacale, cui compete la funzione di controllo, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea nel rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente; i suoi membri devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico e, a tal fine, possedere i requisiti e soddisfare i criteri previsti dalla normativa, regolamentare e di Vigilanza, tempo per tempo vigente. I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza e sulla funzionalità degli assetti organizzativi e contabili, ivi compresi i relativi sistemi informativi, sulla adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, accertando l'efficacia e l'adeguato coordinamento di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli

Poiché, anche per disposizione statutaria, il controllo contabile è affidato ad un revisore esterno, il Collegio Sindacale, principalmente tenuto a svolgere verifiche sulla gestione, conserva compiti connessi con la valutazione dell'adeguatezza e della funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali; sono altresì previste adeguate forme di coordinamento nel continuo tra il Collegio Sindacale ed il soggetto incaricato del controllo contabile.

Le funzioni di Organismo di Vigilanza di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla responsabilità amministrativa degli Enti vengono svolte da un apposito "Comitato 231" nominato dal Consiglio di Amministrazione, istituito per vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del "Modello Organizzativo 231" (cosiddetto "MO231") adottato dalla Cassa.

Il Comitato 231 è composto da tre membri di cui un membro esterno, un membro interno, coincidente con il Responsabile Funzione di Internal Audit ed il Presidente, coincidente con un Amministratore non esecutivo e indipendente.

<b>2. Indicazione motivata della categoria in cui è collocata la banca all'esito del processo di valutazione di cui alla Circolare 285/2013</b>
---

Ai sensi delle disposizioni di vigilanza in materia di governo societario, si presumono banche di minori dimensioni o complessità operativa le banche con un attivo pari o inferiore a 5 miliardi di euro, calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti l'esercizio finanziario corrente. Il totale attivo della CRV al 31.12.2023 è inferiore ai 5 miliardi di euro.

La CRV è, come detto, caratterizzata da una limitata complessità operativa/organizzativa, ha un'operatività

di tipo tradizionale e non fa parte di alcun gruppo bancario. La struttura proprietaria è stabile e non complessa.

Per quanto precede, CRV è classificabile come banca di minore dimensione o complessità operativa.

3. Numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e motivazioni, analiticamente rappresentate, di eventuali eccedenze rispetto ai limiti fissati nella Circolare 285/2013

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A., nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 10.08.2023 - a conclusione dell'operazione di aumento di capitale - ed in carica per il triennio 2023/2025, è composto da 5 membri e pertanto non ha eccedenze rispetto ai limiti fissati nella Circolare 285/2013.

Il Collegio Sindacale della Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A., nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 29.04.2024 ed in carica per il periodo 2024/2026, è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

La composizione quantitativa è stata ritenuta congrua anche in ambito di autovalutazione degli organi sociali.

4. Ripartizione dei componenti almeno per età, genere e durata di permanenza in carica con riguardo anche ad eventuali altri e precedenti mandati

<b>Consiglio di Amministrazione</b>			
	Età	Permanenza in carica	Genere
Mocchi Alberto	Oltre 60 anni	Meno di 10 anni	Maschile 60% Femminile 40%
Arisi Massimo		Meno di 10 anni	
Soda Giuseppe	Meno di 60 anni	Meno di 10 anni	
Pagani Laura		Meno di 10 anni	
Neri Cecilia		Meno di 10 anni	

Collegio Sindacale			
	Età	Permanenza in carica	Genere
Sartini Simone	Meno di 60 anni	Meno di 5 anni	Maschile 66,67% Femminile 33,33%
Sampieri Lorenzo	Oltre 60 anni	Meno di 5 anni	
Zucchetti Patrizia	Meno di 60 anni	Meno di 5 anni	

#### 5. Numero dei Consiglieri in possesso di requisiti di indipendenza

L'art. 14 dello Statuto sociale, nel definirne le caratteristiche già esplicitate al precedente punto 1., prevede che almeno tre dei componenti del Consiglio di Amministrazione debba possedere i requisiti di indipendenza. Il Consiglio di Amministrazione in carica include n. 4 Consiglieri indipendenti oltre al Presidente.

#### 6. Numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti

Tutti i Consiglieri devono dedicare al loro incarico tempo adeguato alla complessità dello stesso ed accettano la carica consapevoli di dovere e potere dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenuto conto del numero di incarichi già ricoperti presso altre società, imprese o enti e delle attività lavorative e professionali svolte nonché delle altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla loro disponibilità di tempo. Ferma restando l'inapplicabilità dell'art. 17 del Decreto n. 169 del 23/11/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, i limiti al cumulo degli incarichi sono valutati di volta in volta dal Consiglio, anche ai sensi della disciplina in merito al cd. Divieto di interlocking (d.l. 201/2011 convertito in l. 214/2011).

N. B.: Le informazioni sotto elencate **non comprendono** l'incarico ricoperto in CRV.

Consiglio di Amministrazione					
		Incarichi di Amministrazione		Incarichi di controllo	Altri incarichi
		Società con obiettivi commerciali	Società che non perseguono principalmente obiettivi commerciali		
1	Mocchi Alberto	-	1	-	2
2	Soda Giuseppe	-	-	-	1

3	Arisi Massimo	2	-	9	-
4	Pagani Laura	-	-	-	-
5	Neri Cecilia	-	-	4	-

Collegio Sindacale			
	Incarichi di Amministrazione	Incarichi di controllo	Altri incarichi
Sartini Simone	3	8	1
Sampieri Lorenzo	4	-	-
Zucchetti Patrizia	1	2	1

**7. Numero e denominazione dei Comitati endo-consiliari eventualmente costituiti, loro funzioni e competenze**

La Cassa ha costituito tre comitati endo-consiliari, con funzioni istruttorie e consultive:

- Comitato Rischi
- Comitato per Operazioni con Parti Correlate
- Comitato per la Digitalizzazione e Tematiche ESG

Di ciascuno dei Comitati fanno parte due membri del Consiglio di Amministrazione, uno dei quali ha funzioni di Coordinatore, e i responsabili delle Funzioni aziendali referenti per la materia. Alle riunioni dei Comitati, che sono preliminari a quelle del Consiglio in cui si discutono gli argomenti rilevanti, partecipa, con funzione consultiva, il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco da questi designato; possono comunque partecipare anche gli altri Sindaci.

**8. Politica di ingaggio per la selezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e loro effettive conoscenze, competenze e esperienza.**

Al fine di assicurare il corretto assolvimento delle proprie funzioni, gli amministratori – nell’ambito dei requisiti e criteri di idoneità previsti per gli esponenti delle banche dalle vigenti disposizioni, fermo il rispetto del divieto di interlocking directorship (art. 36, d.l. 201/2011, convertito in L. 214/2011) - devono rappresentare un insieme di profili professionali adeguatamente diversificati per competenze in modo tale da alimentare il confronto e la dialettica interna all’organo, favorire l’emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell’analisi dei tempi e nell’assunzione delle decisioni, supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull’operato dell’alta dirigenza, tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sanae prudente gestione della banca<sup>1</sup>.

Tenuto conto dei requisiti di professionalità previsti dal Decreto n. 169 del 23 novembre 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Decreto MEF n. 169/2020), del mercato di riferimento, della complessità

<sup>1</sup> Reg.to CdA art. 2, c. 3.

operativa e delle aree di business caratteristiche della Cassa, nonché del target di clientela destinataria, il Consiglio ha deliberato nel proprio Regolamento (portato a conoscenza dei Soci in quanto competenti per la nomina) che, al fine di garantire la presenza di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire – tanto nell’ottica della conoscenza della realtà economica locale e delle sue dinamiche, quanto per assicurare un governo efficace dei vari profili di rischio -devono essere rappresentati nell’Organo tutti i seguenti profili professionali:

- significative esperienze direzionali o manageriali presso aziende bancarie e/o finanziarie, assicurative e/o mobiliari;
- significative esperienze in organi o funzioni di controllo di aziende bancarie e/o finanziarie, assicurative e/o mobiliari;
- significative esperienze di gestione, ovvero direzionali e/o manageriali, di imprese industriali e/o commerciali di dimensione/complexità almeno analoga a quella della Cassa;
- significative esperienze in attività di consulenza contabile, giuridica, fiscale o finanziaria verso imprese bancarie, finanziarie, assicurative e/o mobiliari, connotata da adeguati livelli di complessità e svolta in via continuativa e rilevante;
- attività d’insegnamento universitario, quale docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all’attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo.

In aggiunta ai requisiti di professionalità gli Esponenti devono soddisfare criteri di competenza, come previsto dal Decreto MEF n. 169/2020.

Tali professionalità risultano accertate in base ai curricula e alle dichiarazioni prodotte dai candidati eletti, che restano agli atti dell’Assemblea dei Soci in sede di nomina, attestandosi nel relativo verbale che la scelta dei candidati proposti ha tenuto conto delle professionalità richieste per l’ottimale composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio valuta la propria funzionalità e composizione al fine di garantire continuità ed efficacia alla propria azione nonché per individuare eventuali aree di criticità e porvi rimedio anche nel corso del proprio mandato attraverso il processo di autovalutazione periodico così come definito nello specifico Regolamento di Autovalutazione.

9. Politica di diversità adottata nella selezione, i relativi obiettivi ed eventuali target stabiliti nel quadro di detta politica nonché la misura in cui tali obiettivi e target siano stati raggiunti

L’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo i contenuti e la procedura di cui all’art. 15 del vigente Statuto, per il cui dettaglio si fa rinvio al sito istituzionale utilizzando il link <https://www.crvolterra.it/wp-content/uploads/Statuto.pdf>.

Ciascuna lista deve essere predisposta in modo tale da assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi e un adeguato grado di diversificazione, tale da consentire la formazione di un Organo che rispetti la composizione prevista dalle vigenti normative, secondo quanto specificato nei paragrafi che precedono.

Nel Consiglio attualmente in carica (3 uomini e 2 donne) il genere meno rappresentato raggiunge già la soglia minima del 33% prevista dalla Circolare 285/2013 (che sarà applicabile anche alle banche di minori dimensioni e complessità operativa per i rinnovi successivi al 30/06/2024).